

Provincia di Torino

**Avviso di pubblicazione relativo a provvedimento di concessione preferenziale per la derivazione di acqua rilasciata ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R. Pratica n. 025060- cod. Utenza TO14014.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 544-25337 del 21/7/2014:

"Il Dirigente  
(... omissis ...)  
DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Piccola Casa della Divina Provvidenza - "Cottolengo" - C.F. e P.IVA 01538340017 con sede legale in Torino, Via Cottolengo, 14 (codice utenza TO14014), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso condizionamento ambienti corrispondente all'uso civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

- Disciplinare di concessione: "(... omissis ...)

**ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.**

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).